

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Pot, N. 3075-20

DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19

LINEE GUIDA E ORGANIZZATIVE

1. L'art.23 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid19"; 1.1. Il periodo di efficacia delle nuove disposizioni; 1. 2. Le indagini preliminari eseguibili da remoto; 1. 3. Le udienze nel corso
delle indagini preliminari; 1. 4. L'udienza preliminare; 1. 5. L'udienza dibattimentale; 1. 6. Altre udienze penali; 1. 7. Le
deliberazioni collegiali di cui all'art. 23, c.9; 2. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori; 3. Le misure in
materia di ordinamento penitenziario: licenze e permessi premio straordinari, divieto di scioglimento dei cumuli di pena per gravi
reati e detenzione domiciliare.

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre scorso è stato pubblicato il D.L. n. 137 di pari data, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostengo ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", entrato in vigore il successivo 29 ottobre.

A causa dell'acuirsi emergenza sanitaria, gli artt. 23 e 24 del Decreto prevedono specifiche misure per l'esercizio dell' "attività giurisdizionale" (rectius: giudiziaria) e per il deposito telematico di atti, documenti e istanze della difesa che, sostanzialmente, riprendono ed in parte modificano le disposizioni già adottate con gli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 (convertito con legge n.27/2020) e 221 del D.L.n.34/2020 (convertito con legge n. 77/2020).

Un ritorno al recente passato, pertanto, che, con qualche ritocco, riprende quell'opportunità di avvalersi dei collegamenti da remoto offerta dalla recente normativa e che era poi stata abbandonata prima del tempo a seguito del momentaneo attenuarsi dell'emergenza epidemiologica (cfr. l'art 83, comma 12 quater e 12 quater 1. D.L 17.3.2020 n.18, come integrato dal D.L.8 aprile 2020 n.23 e dal D.L. 30 aprile 2020 n.28, che consentiva il ricorso al *remoto* nel periodo 11 maggio - 31 luglio 2020; in sede di conversione del D.L. n.28/2020, con legge n. 70/2020 il termine fu poi anticipato al 30 giugno 2020).

Dopo la tregua estiva, pertanto, la ripresa dei contagi ha costretto a rispolverare la possibilità di un'attività giudiziaria da remoto, seppure parziale.

Al di là degli allarmi sanitari, sarebbe ormai il caso di prendere atto che, come tutti gli altri, anche il comparto giudiziario non può più fare a meno degli approdi di un'evoluzione tecnologica che

consentirebbe di risparmiare tempo e risorse se inseriti in una riforma finalmente organica e condivisibile, in quanto capace di non offendere i diritti di tutti gli attori del procedimento penale. Nel merito e procedendo all'esame della nuova disciplina, è opportuno dapprima dedicarsi alle disposizioni date per l'esercizio dell'attività giudiziaria sia nella fase delle indagini preliminari sia in quella d'udienza (art.23), per poi procedere all'analisi delle previsioni in tema di deposito telematico degli atti (art.24).

Si dedicherà anche attenzione alle nuove disposizioni in tema di esecuzione (artt.28, 29, 30)

1. L'art.23 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

1.1. Il periodo di efficacia delle nuove disposizioni.

La legislazione d'emergenza ha un'efficacia temporale limitata: l'art.23, c.1 prevede che quanto disposto dal comma 2 al comma 9 abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 29 ottobre 2020, "fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35".

Ne deriva che le misure previste possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte sino al termine dello stato di emergenza che, attualmente, è fissato al **31 gennaio 2021**, a seguito della modifica introdotta con l'art.1, c.1 D.L. 7 ottobre 2020 n.125.

Se così è, si profila un astratto difetto di coordinamento con l'art. 221 D.L. n.34/2020.

Infatti, l'art.23, c.1 in esame dispone che "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo".

L'art.221, c.2 D.L. n.34/2020 pone un termine di efficacia diverso, ossia al 31 dicembre 2020.

Da qui il problema di coordinamento tra norme, atteso che l'art. 23 comma 1 richiama sia l'art. 1 del D.L. n.19/2020, che, come rilevato, prevede il termine di durata massima delle misure emergenziali al 31 gennaio 2021 sia l'art. 221 D.L. n. 34/2020 che, al contrario, stabilisce il termine di durata massima delle misure, in particolare quelle dai commi 3 a 10, al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, il difetto di coordinamento è più apparente che reale, le uniche disposizioni dedicate al settore penale nel citato art. 221 sono quelle di cui al comma 9, espressamente abrogato dall'art. 23 in esame e quelle di cui al comma 11 che, invero, non sono espressamente richiamate dall'art. 221 comma 2 e, quindi, non rientranti tra le misure che scadono al 31 dicembre 2020.

Pertanto, si può fondatamente concludere che <u>la nuova disciplina prevista dall'art.23 avrà efficacia dal 29 ottobre 2020 per trenta giorni e potrà essere rinnovata per pari periodi fino al 31 gennaio 2021.</u>

1. 2. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.

L'art. 23 amplia la possibilità di eseguire atti da remoto rispetto al precedente regime previsto dall'art. 83, comma 12 quater D.L.n.18/2020 (e dall'art.221 D.L. n34/2020).

In particolare, non si condiziona più la possibilità di procedere da remoto al fatto che se si procedesse in presenza si metterebbero a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, come invece stabiliva l'art.83, c.12 quater D.L. n.18/2020.

Pertanto:

- nel corso delle indagini il p.m. e la p.g. (ma non più anche il Giudice, come era previsto nell'art. 83 D.L. n.18/2020) possono avvalersi del collegamento da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione a) della persona sottoposta alle indagini; b) della persona offesa; c) del difensore, d) di consulenti, di esperti e di altre persone.

Si pone, però, un limite: il difensore dell'indagato potrà chiedere che si proceda in presenza, qualora l'atto richieda la sua presenza.

La norma, dunque, consente l'opposizione del difensore e impone l'esecuzione in presenza, laddove l'atto "richiede la sua presenza", ossia la presenza del difensore.

Malgrado il verbo utilizzato, "richiedere", evochi la previsione di una partecipazione obbligatoria del difensore, tuttavia appare preferibile un'interpretazione aderente alla *ratio legis*, nel senso di consentire l'opposizione del difensore per il compimento di tutti gli atti dell'indagine preliminare per i quali sia prevista la sua presenza, anche se soltanto facoltativa (ossia, la maggior parte, posto che al difensore si riconosce sempre la facoltà di intervenire, salvo nel caso del confronto).

L'opposizione del difensore, però, trova dei limiti qualora l'indagato sia in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio), ovvero sia detenuto per altra causa o internato.

L'art.23, c.2 stabilisce che "la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4".

A sua volta, il comma 4 prevede che "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è abrogato.".

L'espressa abrogazione dell'art.221, c.9 D.L. n.34/2020 significa che la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è obbligatoria e non più condizionata al consenso delle parti e trova applicazione anche quando si debba garantire il principio del contraddittorio, essendo prevista per le udienze.

La ratio legis è chiara, trovando fondamento nella necessità di non dare occasioni di diffusione del contagio.

Ed essendo espressamente richiamata (art.23, c.2), questa regola trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari.

Del resto, se così non fosse, nella fase delle indagini basterebbe l'opposizione del difensore a far eseguire l'atto in presenza dell'indagato (in stato di custodia cautelare, detenuto, internato), mentre un'identica opposizione non sarebbe ammissibile in "qualsiasi udienza".

Appare, pertanto, fondato sostenere che si eseguiranno in presenza dell'indagato (e del difensore) gli atti che devono essere eseguiti con la presenza anche solo facoltativa del difensore, purchè l'assistito non sia sottoposto a custodia cautelare, o detenuto o internato.

In adempimento:

- in tutti i casi di cui all'art.364 c.p.p., quando si proceda a interrogatorio, a individuazione di persone o a confronto cui debba partecipare l'indagato (mentre l'ispezione non appare praticabile da remoto), il p.m. darà avviso al difensore che l'atto sarà eseguito da remoto, concedendogli un termine per opporsi e chiederne l'esecuzione in presenza;
- non emerge ragione per non applicare i termini previsti dall'art.364 c.p.p., nonché per agire comunque in via d'urgenza, ai sensi del quinto comma dell'articolo;
- -nel caso di <u>indagato sottoposto a misura custodiale, ovvero detenuto (in espiazione di pena o per altra causa) o internato,</u> troverà applicazione l'art.23, c.2, il quale prevede che l'atto sia eseguito da remoto a termini del comma 4, laddove possibile;
- ugualmente si procederà nel caso di cui all'art.360 c.p.p., essendo possibile predisporre un decreto di nomina e di conferimento d'incarico da remoto, dando un termine al difensore per l'opposizione ovvero per interloquire sul contenuto del quesito da porre all'ausiliario. In caso di opposizione, il conferimento dell'incarico avverrà in presenza (ma l'indagato sottoposto a custodia cautelare,

detenuto, internato parteciperà da remoto, se intenderà); nel caso il difensore si limiti a interloquire sul contenuto dell'oggetto dell'incarico, il p.m., accogliendo l'osservazione, integrerà il quesito posto all'ausiliario e procederà al conferimento del mandato da remoto;

- nei casi di cui agli **artt.362**, **359** c.p.p. si procederà, di norma, da remoto (obbligatoriamente se la persona da esaminare ex art.362 c.p.p. sia detenuta o internata).

Stessa facoltà di procedere da remoto, nei limiti indicati, è riconosciuta alla **polizia giudiziaria**, sia in caso di delega d'indagine sia in caso di attività d'iniziativa.

Parimenti per l'interrogatorio dell'indagato non sottoposto a misura custodiale, la p.g. darà avviso al difensore della facoltà di chiedere che l'atto si compia in presenza, nei termini già indicati.

Resta fermo che non potrà essere delegato alla p.g. l'interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura custodiale nel procedimento; delegabile, invece, l'interrogatorio di indagato detenuto per altra causa, il quale dovrà avvenire da remoto, ove possibile e secondo il dettato dell'art.23, c.2.

Per l'audizione delle altre persone troveranno applicazione le regole testè richiamate.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati o d'iniziative e che lo permettano e secondo le direttive già emesse con provvedimento del giorno 11 maggio 2020.

Altrettanto vale per le deleghe d'indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell'applicativo Microsoft Teams.

La **procedura** da seguire per gli atti da remoto ricalca quanto già previsto dall'art.12 quater D.L. 18/2020.

Art.23, c.2: "Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale."

In ogni caso, si dispone che l'atto istruttorio da remoto sarà sempre anche videoregistrato.

Resta la possibilità di procede agli atti istruttori di presenza.

Di presenza, come già rilevato, si dovrà procedere agli **interrogatori** degli indagati non colpiti da misure custodiali, né detenuti, né internati, laddove sia avanza specifica richiesta da parte del difensore.

Invece, l'audizione in presenza della persona offesa ovvero di quella informata sui fatti o di ausiliari o altre persone, dovrà rappresentare un'ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del remoto sia sconsigliabile per la particolare delicatezza dell'atto ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell'indagine.

Resta fermo che qualora la persona da esaminare si trovi in stato custodiale o detenuta o internata,

l'atto in presenza non potrà aver luogo.

Qualora l'attività istruttoria si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre,

pertanto, un minore afflusso di persone. L'atto sarà eseguito dal p.m. con l'adozione del distanziamento di sicurezza, ovvero di idonei paraventi e l'uso dei DPI.

Egualmente si potranno delegare alla p.g. atti da esperire in presenza in ragione di **particolari esigenze**, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, che non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto; in questi casi il p.m., delegando l'incombente in presenza, disporrà che siano rispettate le distanze di sicurezza e che l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI.

Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

In conclusione, le acquisizioni dichiarative nella fase delle indagini preliminari avverranno preferibilmente da remoto.

Qualora sia prevista la partecipazione del difensore dell'indagato, in caso di sua opposizione l'atto avverrà in presenza.

In ogni caso, la partecipazione all'atto degli indagati o delle altre persone in stato di custodia cautelare, o detenzione o internamento, avrà luogo da remoto.

1. 3. Le udienze nel corso delle indagini preliminari.

Come già rilevato, a noma dell'art.23, c.4 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate e arrestate, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto e non è più richiesto il necessario consenso delle parti (a differenza di quanto disponeva l'art. 221, comma 9 D.L. n.34/2020, espressamente abrogato).

Pertanto, l'indagato arrestato o fermato parteciperà da remoto all'udienza di convalida.

Per la prima volta si prevede espressamente la possibilità per il giudice di procedere all'**interrogatorio** ex art. 294 c.p.p. mediante collegamento da remoto (art.23, c.2, ultima parte: "..il giudice può procedere all'interrogatorio...").

Parimenti, l'indagato in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio) o detenuto per altra causa o internato parteciperà all'incidente probatorio da remoto e ugualmente in caso di udienza per l'applicazione della pena ex art.447 c.p.p. o per la messa alla prova ex art.464 ter c.p.p.

Di contro, in caso di **incidente probatorio** non si potrà procedere da remoto all'esame della **persona offesa**, del **testimone** o del **dichiarante** (purché non sia in stato di custodia cautelare o detenuto, o internato).

Per il caso di **giudizio abbreviato** richiesto nel corso dell'indagine preliminare, è previsto che la discussione avvenga in presenza e egualmente la presenza è prevista in caso di esami di testimoni, parti, consulenti, periti (art.23, c.5); l'imputato in stato custodiale, o detenuto, o internato, parteciperà da remoto.

1. 4. L'udienza preliminare.

Secondo l'art.23, c.5: "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla

medesima postazione da cui si collega il difensore... Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti non vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.".

Significa che, **col consenso** delle parti, l'udienza preliminare può celebrarsi da remoto. Comunque:

- gli imputati sottoposti a custodia cautelare, ovvero detenuti o internati, partecipano all'udienza preliminare da remoto (art.23, 4 c.);
- qualora sia necessario procedere a incidente probatorio o in caso di applicazione dell'art.422 c.p.p., se siano da esaminare testimoni, parti, consulenti o periti, l'udienza si celebrerà in presenza (salvo il collegamento da remoto degli imputati in stato di custodia cautelare, o detenuti o internati);
- la procedura da remoto è disciplinata dall'art.23, c.5;
- non si procederà da remoto qualora si proceda al giudizio abbreviato.

1. 5. L'udienza dibattimentale.

Fermo restando che gli imputati sottoposti a custodia cautelare (in carcere o agli arresti al domicilio), detenuti o internati, parteciperanno da remoto (art.23, c.4):

- purchè le parti acconsentano, potranno celebrarsi da remoto tutte le udienze cosiddette filtro o di prima comparizione, le udienze di patteggiamento per i reati da citazione diretta, quelle di ammissione alla messa alla prova o di definizione del procedimento senza dover procedere a istruttoria (oblazione, presenza di cause di estinzione del reato *et similia*);
- saranno celebrate in presenza le udienze istruttorie, nel corso delle quali saranno esaminati testimoni (anche se appartenenti alla p.g.), parti, consulenti tecnici o periti;
- sempre in presenza le udienze di discussione finale sia in caso di rito abbreviato da citazione diretta che in caso di rito ordinario (art.23, c.5).

1. 6. Altre udienze penali.

L'art.23, c.5 prevede che "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto"

La norma può trovare applicazione per le udienze davanti al Tribunale Sezione del Riesame e, con ogni probabilità, avanti alla Corte di Appello (purché non si rinnovi il dibattimento o non si esegua istruttoria), posto che in caso di discussione la presenza è richiesta soltanto ai sensi dell'art.523 c.p.p.

1. 7. Le deliberazioni collegiali di cui all'art. 23, c.9.

Secondo l'art.23, c.9: "Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto.. nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto".

La norma riguarda i casi in cui il collegio sia chiamato a decidere in tema di libertà (artt.299, 276, 303 c.p.p.) e nei casi residuali in cui si deliberi senza necessità di udienza (ad esempio, permessi straordinari ex OP).

2. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.

L'art. 24, c.1 introduce alcune novità in tema di deposito telematico degli atti del difensore prevedendo che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 221, comma 11, D.L. n.34/2020 e fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria, ossia fino al 31 gennaio 2021, «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze" indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure debba avvenire, «esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso.

In tal caso, "il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento".

Pertanto, a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., soltanto ricorrendo al portale del processo telematico si potranno depositare memorie, documenti, atti relativi alle investigazioni del difensore, nonché chiedere al p.m. di compiere atti di indagine, di rendere spontanee dichiarazioni o di essere interrogati.

L'art. 24, comma 2, dispone inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, "saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico» con le medesime modalità.

Dal canto loro, gli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico degli atti ai sensi di tali disposizioni, sono autorizzati all'utilizzo del portale senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte della D.G.S.I.A.(art.24, c.3).

Si tratta di norma che richiama quanto era già previsto nell'art.83, c.12 quater 1. che, appunto, consentiva "il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia".

In adempimento, con provvedimento del giorno 11.05.2020 la DGSIA aveva emanato una serie di disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, co. 3, c.p.p., curando altresì la pubblicazione di un "Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP)", avente lo scopo di illustrare le funzionalità di tale strumento.

Questo Ufficio, al fine di avvalersene, aveva chiesto l'autorizzazione al DGSIA per l'attivazione del Portale Deposito Atti Penali e preso contatto con il COA per il necessario periodo di sperimentazione.

Al di là della diversità di denominazione, si può ritenere che il nuovo "portale del processo penale telematico" di cui all'art.23, c.1 corrisponda al già previsto "Portale Deposito Atti Penali".

In ciò confidando, si è già inoltrata al DGSIA la richiesta di abilitazione per il funzionamento dell'applicativo.

Resta a rilevarsi che si tratta di un'ulteriore tappa sulla via dell'introduzione del procedimento penale telematico e un'ulteriore spinta alla digitalizzazione degli atti mediante l'applicativo TIAP. Infatti, il portale interagisce in modo automatico con TIAP-Document@, nel senso che quanto inoltrato dal difensore, una volta validato dal personale amministrativo abilitato alla funzione "ricezione atti da avvocati" di SICP, confluisce direttamente nel fascicolo digitale TIAP, in formato pdf, con voce corrispondente.

La norma prevede che il deposito delle istanze/richieste/produzioni ex art.415 bis, c.3 c.p.p. avvenga esclusivamente mediante il portale.

Da segnalare, inoltre, che l'art. 24, comma 6, introduce un'inedita sanzione di inefficacia per gli atti di cui al comma 1 (memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.) e per quelli ulteriori che saranno individuati dal D.M. del Ministro della Giustizia ai sensi del comma 2, nel caso in cui siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il prescritto "portale"

del processo penale telematico", stabilendo che tale invio "non è consentito" e, se effettuato, "non produce alcun effetto di legge".

Nondimeno, fino a quando questo Ufficio non sarà definitivamente abilitato, non appare possibile possa opporre rifiuto di ricevere gli atti in questione con modalità di deposito diverse, non potendo comprimere l'esercizio del diritto di difesa nella momentanea assenza della funzionalità dell'applicativo.

L'art. 24, comma 4 dispone che, per tutti gli altri "atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli" di cui all'art.415 bis c.p.p., fino alla scadenza del termine del 31 gennaio 2021, sia consentito "il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata" inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.

Il deposito "deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento" del Direttore della D.G.S.I.A., pubblicato sul Portale dei servizi telematici, previa indicazione da parte dello stesso delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio.

A sua volta, l'art. 24, comma 5, stabilisce che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari dovrà provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico (ulteriore spinta all'uso di TIAP). Lo stesso personale provvederà, altresì, all'inserimento di copia analogica dell'atto ricevuto nel fascicolo cartaceo, con l'attestazione della sua data di ricezione nella casella di PEC dell'ufficio, al fine di garantire la continuità della tenuta del fascicolo stesso.

<u>In adempimento</u>, si dispone che gli atti dei difensori diversi da quelli di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p., saranno inoltrati alla PEC "penale.procura.cuneo@giustiziacert.it".

A seguito delle previsioni normative, si prenderà contatto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il responsabile della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della valle d'Aosta, sezione cuneese per gli opportuni accordi e per quanto necessario alla funzionalità del nuovo sistema dei "flussi comunicativi" come sopra delineato.

3. Le misure in materia di ordinamento penitenziario: licenze e permessi premio straordinari; divieto di scioglimento dei cumuli di pena per gravi reati; detenzione domiciliare.

Il D.L. n.137/2020 interviene con alcune misure destinate ad incidere sulle norme di ordinamento penitenziario, al fine di alleggerire la pressione della popolazione carceraria e di limitare il rischio di nuovi contagi, veicolati soprattutto da quanti (semiliberi, ammessi al lavoro esterno o all'istruzione e formazione professionale all'esterno) già godano della possibilità di trascorre parte della giornata fuori della struttura.

Al proposito, già gli artt. 123 e 124 D.L. n.18/2020 avevano predisposto una disciplina efficace fino al 30 giugno 2020 e destinata a incentivare il ricorso alla detenzione domiciliare come misura alternativa al carcere nei confronti di determinati soggetti, nonché alla concessione di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà.

Îl nuovo Decreto Legge ripristina e stimola ulteriormente tali misure, con alcune innovazioni.

L'art. 28, analogamente a quanto previsto dall'art. 124 D.L. n. 18/2020, stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 ai condannati ammessi al regime di semilibertà possano essere concesse le licenze premio straordinarie di cui all'art. 52 O.P., anche con durata superiore a quella prevista (45 gg. all'anno) "salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura".

L'art. 29, comma 1 dispone che, sempre fino al 31 dicembre 2020, ai condannati a cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all'art. 30 ter O.P. e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione personale all'esterno, i permessi premio di cui all'art. 30 ter O.P., in presenza dei presupposti, possano essere concessi anche in deroga ai limiti

temporali previsti dalla legge (15 gg. per ciascun permesso fino a un massimo di 45 gg. all'anno per i maggiorenni, 30 gg. per ciascun permesso fino a un massimo di 100 gg. all'anno per i minorenni). Si pone, però, un limite, posto che l'art. 29, c.2 precisa che tali disposizioni non si applichino ai condannati per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. o per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero per quelli commessi avvalendosi del c.d. metodo mafioso o per finalità mafiosa (questi ultimi peraltro già ricompresi nel catalogo dell'art. 4-bis O.P.) "anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione".

La previsione stabilisce, pertanto, il divieto di scioglimento dei cumuli di pena per tali gravi reati, forse andando in direzione opposta rispetto all'orientamento della giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità (che, riguardo ai reati di cui all'art. 4 bis O.P. e in caso di pene detentive inflitte per una pluralità di reati, afferma che, quando si debba valutare l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici da parte di condannato nei cui confronti sia in esecuzione una pena cumulata, parte soltanto della quale riferita a uno o più reati di cui all'art. 4 bis, si debba sempre procedere, per il principio del *favor rei*, alla scissione del cumulo, calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo; cfr. Cass., S.U., 30.06.1999, n. 14, Ronga, ; Cass. pen. Sez. I, 12.04.2016, Hamdy). E in tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 361/1994).

L'art. 30 ripristina la detenzione domiciliare già prevista nell'art. 123 D.L. n. 18/2020, stabilendo che, in deroga alla disciplina della legge n. 199/2010, fino al 31 dicembre 2020 e per tutti coloro che matureranno i presupposti per l'applicazione della misura entro tale termine, la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza dell'interessato, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, previa applicazione del c.d. braccialetto elettronico (salvo si tratti di minorenni o di condannati a pena da espiare inferiore a 6 mesi), purché il magistrato di sorveglianza non "ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura" o che si tratti di condannati per particolari reati o di detenuti particolari, ossia:

a) condannati per reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. o di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., ovvero per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per delitti di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero commessi avvalendosi del c.d. metodo mafioso o per finalità mafiosa (questi ultimi, come rilevato, già ricompresi nel catalogo dell'art. 4 bis O.P.), "anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione";

- b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis O.P.;
- d) detenuti sanzionati nell'ultimo anno per infrazioni disciplinari;
- e) detenuti nei cui confronti, successivamente all'entrata in vigore del decreto legge, sia redatto rapporto disciplinare;
- f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
- E' previsto che, come nel passato e ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare, la direzione dell'istituto penitenziario possa omettere la relazione sulla condotta tenuta dal condannato durante la detenzione e di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 199/2010.
- E' fatto, invece, obbligo alla direzione di attestare che l'interessato rientri nei limiti di pena previsti dalla norma; che non sussistano le preclusioni di cui sopra; che il condannato abbia fornito

consenso espresso all'attivazione delle procedure di controllo mediante braccialetto elettronico; nonché di trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi, la documentazione di cui all'art. 94, comma 1 DPR. n. 309/90.

Poiché la nuova disciplina è "in deroga" a quanto previsto dalla legge n.199/2010, resta da stabilirsi se si sostituisca temporaneamente ovvero se si aggiunga a quelle disposizioni e consenta l'accessibilità alla misura alternativa appunto in derogandole.

La soluzione non è di poco momento poiché, contrariamente all'intento di ottenere una riduzione del numero della popolazione carceraria, la nuova disciplina appare nei presupposti legittimanti e nelle condizioni applicative più restrittiva della legge n. 199/2010.

Al di là dell'identico limite dei 18 mesi di pena residua da espiare e della parziale coincidenza delle ipotesi di esclusione della sua applicazione, la nuova disposizione prevede ipotesi e cause di esclusione dal beneficio diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla legge n. 199/2020 (l'accesso alla misura alternativa è inibito ai condannati per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., a quelli che abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti "ostativi" per cui vi è divieto di scioglimento dei cumuli di pena, ai detenuti sottoposti a sanzione o rapporto disciplinare). Inoltre, la nuova norma non enumera più, tra le cause di inapplicabilità dell'istituto, il pericolo di fuga del condannato o quello di reiterazione del reato, come invece l'art. 1, c. 2 lett. d) legge n. 199/2020, a meno ritenerle ricomprese in quei "gravi motivi ostativi alla concessione della misura" suscettibili di apprezzamento da parte del magistrato di sorveglianza per l'accesso alla misura alternative.

Resta, pertanto, da chiarire se coloro che siano espressamente esclusi dalla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 137/2020, possano valersi della disciplina generale e più ampia prevista dalla legge n199/2010 ovvero se, fino al 31 dicembre 2020, dovrà ritenersi applicabile soltanto la nuova disposizione in quanto "in deroga" a quella generale. Se si propende per quest'ultima soluzione, si potrebbe emergere il contrasto con lo scopo deflattivo della normativa.

Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE).

Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità si manterranno le modalità di cui al Protocollo del 23 marzo 2020 sottoscritto con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo e secondo le cadenze stabilite nel provvedimento organizzativo emesso in data 11 maggio 2020.

Cuneo, 30 ottobre 2020.

Il Procuratore Onelio Dodero Da trasmettere ai Magistrati, alle Segreterie, all'Ufficio esecuzioni, ai responsabili delle aliquote di p.g.

Si comunichi:

- Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
- Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino
- Al Consiglio Superiore della Magistratura Settima Commissione
- Al Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
- Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Sommario

1. L'art.23 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza	
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"	2
1.1. Il periodo di efficacia delle nuove disposizioni.	2
1.1. Il periodo di efficacia delle fidove disposizioni.	2
1. 2. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.	
1. 3. Le udienze nel corso delle indagini preliminari	5
1. 4. L'udienza preliminare.	5
1. 5. L'udienza dibattimentale	6
1 6 Altre udienze penali	6
1. 7. Le deliberazioni collegiali di cui all'art. 23, c.9.	6
2. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori	7
3. Le misure in materia di ordinamento penitenziario: licenze e permessi premio straordinari,	
divieto di scioglimento dei cumuli di pena per gravi reati e detenzione domiciliare.	8